

Comune di ERACLEA
Provincia di VENEZIA



**Regolamento del servizio di gestione
dell'illuminazione votiva dei cimiteri
comunali**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2026
esecutivo dal 18/04/2026

Indice generale

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 Campo di applicazione.....	2
Art. 3 Modalità di adesione al servizio.....	2
Art. 4 Durata del servizio e richieste.....	2
Art. 5 Corrispettivo del servizio e pagamenti.....	2
Art. 6 Omesso pagamento.....	3
Art. 7 Sostituzione delle lampade.....	3
Art. 8 Allacci abusivi.....	3
Art. 9 Entrata in vigore.....	3

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri del Comune di Eraclea.

Art. 2 Campo di applicazione

1. L'attivazione dell'illuminazione votiva su tombe, loculi, cappelle, ossari e cinerari è facoltativo e l'erogazione del servizio, con allacciamento alla rete elettrica cimiteriale, avviene compatibilmente con la funzionalità della rete e degli impianti elettrici presenti nei singoli cimiteri comunali.
2. Qualora la richiesta venga fatta per settori o aree non percorsi dalla rete di distribuzione, l'erogazione del servizio è subordinata all'insindacabile decisione del Comune di estendere la rete di distribuzione a tali settori.

Art. 3 Modalità di adesione al servizio

1. Per ottenere l'attivazione e la fornitura al servizio, gli interessati dovranno presentare richiesta scritta e firmata al Comune, a lapide installata. La richiesta potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo oppure via mail o pec.
2. La fornitura del servizio è subordinata al pagamento del canone annuale e delle spese di allacciamento.
3. L'allacciamento delle nuove utenze avverrà, ove tecnicamente possibile, entro tre mesi dalla richiesta.
4. L'intestatario del canone si impegna a comunicare al Comune ogni variazione di indirizzo; in assenza il Comune non sarà responsabile di eventuali mancati/tardivi pagamenti e/o comunicazioni varie.

Art. 4 Durata del servizio e richieste

1. La durata minima dell'allacciamento è di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La durata s'intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso salvo disdetta presentata al Comune dall'interessato mediante comunicazione scritta e firmata.
3. In caso di decesso dell'intestatario gli aventi causa potranno richiedere la volturazione del servizio o la disdetta, secondo le modalità di cui all'articolo 3.
4. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, il richiedente corrisponderà l'intero canone per l'anno solare in corso. Qualora invece l'allacciamento abbia inizio nel corso del secondo semestre solare, il canone sarà ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza.
5. Per le disdette all'allacciamento presentate entro il 30 aprile dell'anno in corso, sarà applicata una riduzione del 50% del canone dovuto; per quelle presentate dopo tale data il canone sarà dovuto per l'intero anno.

Art. 5 Corrispettivo del servizio e pagamenti

1. Il corrispettivo del servizio si compone di due voci:
 - 1) canone annuo
 - 2) contributo spese di allacciamento.
2. Il pagamento del canone del primo anno e del contributo spese di allacciamento dovrà, di norma, avvenire contestualmente alla richiesta di attivazione.
3. Il pagamento dei canoni successivi al primo dovrà essere effettuato anticipatamente entro il termine indicato nella richiesta inviata dal Comune all'intestatario. La richiesta conterrà oltre all'indicazione dell'importo totale dovuto, la scadenza e le modalità di pagamento.

4. Il mancato ricevimento della richiesta di pagamento del canone annuale per cause non dovute al Comune, non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il pagamento del canone in vigore, richiedendo all'ufficio comunale competente la determinazione della somma da pagare per il servizio.
5. Il corrispettivo del servizio viene stabilito dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 6 Omesso pagamento

1. In caso di mancato pagamento del canone, il Comune invia all'intestatario un sollecito con diffida a versare il dovuto entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.
2. In assenza del pagamento il Comune avrà diritto di sospendere la fornitura del servizio.
3. Il ripristino del servizio deve essere effettuato attraverso una nuova richiesta di allacciamento e comporterà l'addebito di un nuovo contributo spese di allacciamento nonché il saldo della morosità precedente.

Art. 7 Sostituzione delle lampade

1. Il ricambio delle lampade, la riparazione o manutenzione dell'allaccio sarà effettuata dal Comune, senza ulteriori costi rispetto al canone annuo.

Art. 8 Allacci abusivi

1. Nel caso venga individuato un allacciamento effettuato abusivamente ossia senza adesione al servizio di illuminazione votiva (di cui all'art.3) e pagamento dei canoni annuali, il Comune provvederà all'interruzione immediata del servizio.
2. La regolarizzazione della posizione potrà avvenire mediante adesione al servizio secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, maggiorata di una penalità pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.
3. In ogni caso verranno applicate, oltre a quanto previsto al comma precedente, le sanzioni previste dal codice penale e dalle normative specifiche".

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.